

LA RIFORMA DELLO SPORT

A cura di Enrico Sorano, Federico Moine e Stefania Branca

Enna, 11-12 marzo 2025

Dopo anni di tentativi a vuoto, dal 1^a luglio 2023 è entrata in vigore una profonda riforma normativa del mondo sportivo, soprattutto dilettantistico.

L'elemento più significativo, tra i molti introdotti, è rappresentato dalle nuove modalità di inquadramento dei lavoratori sportivi, che è necessario conoscere da parte delle associazioni e società sportive per poter continuare ad operare correttamente.

Inoltre, vi è la necessità di adeguare gli statuti alle nuove (e inderogabili) disposizioni di legge.



L'adeguamento degli statuti di ASSOCIAZIONI e SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Le clausole statutarie obbligatorie

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

L'adeguamento degli statuti di ASD e SSD entro il 30 giugno 2024

2. Le conseguenze del mancato adeguamento statutario.

- Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore (RUNTS), il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica non e' richiesto.
- Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
- La mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche (RAS) e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

La personalità giuridica per le ASD alla luce delle novità normative

1. // procedimento

- La normativa di riferimento è il DLgs. 28.2.2021, n.39.
- L'art. 14 comma 1 del DLgs. 39/2021 prevede che le ASD possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
- All'istanza di riconoscimento della personalità giuridica devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio dell'ultimo esercizio sociale approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari nella loro composizione e i verbali che modificano la sede legale.

La personalità giuridica per le ASD alla luce delle novità normative

1. // *procedimento (segue)*

- Per le ASD già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel RAS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa (ma non perduta), fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RAS.
- Per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del DLgs. 117/2017, che ottengono l'iscrizione nel RAS, rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RAS dell'ASD quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del RAS ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

La personalità giuridica per le ASD alla luce delle novità normative

1. // *procedimento (segue)*

- Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale dell'assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale ASD non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del DLgs. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica, nonché del patrimonio minimo di euro 10.000 (in denaro o in beni diversi dal denaro risultanti da una relazione giurata di un revisore legale), deve depositarlo entro 20 giorni presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di un'ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.

La personalità
giuridica per le ASD
alla luce delle
novità normative

*2. La necessità del
mantenimento del
patrimonio minimo
(e della relativa
verifica periodica)*

- Quando risulta che il patrimonio minimo di euro 10.000 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione dell'ASD deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di ASD non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento di lavoratori e collaboratori

1. La definizione di lavoratore sportivo e le relative caratteristiche

- Ai sensi dell'art.25, comma 1, del DLgs. 36/2021, viene definito come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività, a fronte di un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento di lavoratori e collaboratori

1. La definizione di lavoratore sportivo e le relative caratteristiche (segue)

- È lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo, a favore dei soggetti prima elencati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
- Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (si pensi ad esempio ai fisioterapisti o ai medici).

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento di lavoratori e collaboratori

1. La definizione di lavoratore sportivo e le relative caratteristiche (segue)

- Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, riguardanti i c.d. lavoratori sportivi non tipizzati, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 dell'art.25, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalla figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31.12 di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.
- Dal nuovo testo normativo si può desumere che non sono ricomprese nella definizione di lavoratore sportivo figure quali gli addetti stampa, gli addetti alle pulizie, i manutentori, i giardinieri, i cui rapporti di lavoro debbono essere regolati, previdenzialmente e fiscalmente, secondo le norme di diritto comune.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento di lavoratori e collaboratori

1. La definizione di lavoratore sportivo e le relative caratteristiche (segue)

- Il 21 febbraio 2024 è stato pubblicato l'atteso Decreto del Ministro per lo Sport e per i Giovani, contenente il primo elenco di mansioni comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, che sarà poi annualmente oggetto di revisione e integrazione.
- La funzione del Decreto è quella di estendere le figure di lavoratori sportivi rispetto a quelle cosiddette «tipizzate» di cui all'art.25, comma 1, del DLgs. 36/2021.
- Ogni FSN o DSA ha individuato diverse tipologie di mansioni.
- Le ASD e SSD affiliate ad un EPS devono estrapolare le mansioni dalla FSN o DSA di riferimento, in quanto gli EPS sono stati esclusi dalla predisposizione delle mansioni poiché rappresentano tutti o una pluralità di sport e non sono (non sarebbero) in grado di individuare mansioni specificamente riferibili a una singola disciplina.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

2. Le diverse forme di inquadramento del lavoratore sportivo in ambito dilettantistico

- Ai sensi dell'art.25, comma 2, del DLgs. 36/2021, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato oppure di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- Inoltre, ai sensi dell'art.25, comma 3-bis, del DLgs. 36/2021, le ASD e SSD (...) possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
- Nel nuovo quadro normativo, la qualificazione del rapporto di lavoro da parte degli enti sportivi dilettantistici dovrà avvenire di caso in caso, definendo in forma scritta e con estrema cura le caratteristiche del rapporto di lavoro, anche nell'ottica di prevenzione del contenzioso, che nella maggioranza dei casi ha sino ad oggi registrato la soccombenza degli enti sportivi dilettantistici. In termini pratici, ciò significa che la lettera di assunzione o il contratto di lavoro autonomo sottoscritto tra le parti dovrà risultare ben aderente al concreto svolgimento del rapporto di lavoro sportivo (nonché, ricorrendone le condizioni, al rapporto di lavoro o di collaborazione non rientrante nella disciplina del lavoro sportivo).

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

2. Le diverse forme di inquadramento del lavoratore sportivo in ambito dilettantistico (segue)

- Viene previsto dall'art.28, comma 2, del DLgs. 36/2021, che nell'area del dilettantismo il rapporto di lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della co.co.co. *(trattasi di presunzione relativa e non assoluta, posta a tutela del lavoro subordinato)*, se la durata delle prestazioni lavorative non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

2. Le diverse forme di inquadramento del lavoratore in ambito sportivo dilettantistico: il collaboratore amministrativo gestionale

- Ai sensi dell'art.37 del DLgs. 36/2021, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, ASD, SSD, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, c.1, n.3, del codice di procedura civile.
- In altri termini, i collaboratori in oggetto (tipicamente operanti nelle aree della segreteria, degli adempimenti amministrativo-gestionali, della contabilità, etc...) non vengono qualificati come lavoratori sportivi e ad essi non si applica l'inquadramento normativo e contrattuale del lavoro sportivo, bensì quello ordinario di diritto comune, pur beneficiando anch'essi delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste per i lavoratori sportivi.
- Per inciso, il collaboratore amministrativo-gestionale non rientra nel novero dei lavoratori sportivi definiti dal DLgs. 36/2021.
- Non possono rientrare tra i co.co.co. in esame i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- Inoltre, il collaboratore amministrativo-gestionale non deve essere necessariamente tesserato.
- L'attività del collaboratore amministrativo gestionale può pertanto essere ricondotta ad un rapporto di lavoro autonomo nella forma della co.co.co oppure e ad un rapporto di lavoro subordinato, sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

2. Le diverse forme di inquadramento del lavoratore in ambito sportivo dilettantistico: l'abrogazione della precedente normativa

- L'art.52, comma 2-bis, del DLgs. 36/2021 ha abrogato, a decorrere dal 1^a luglio 2023, la parte dell'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR riguardante le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici a fronte delle c.d. «prestazioni sportive dilettantistiche», compresi quelli erogati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, con la relativa esenzione fiscale, per il percettore, fino a 10.000 euro nel periodo d'imposta e l'assenza di carico previdenziale. Si può dunque affermare che è venuta meno una delle «pietre miliari» delle agevolazioni fiscali e previdenziali del mondo sportivo di base.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

3. I volontari

- Contestualmente all'abrogazione dei c.d. compensi sportivi dilettantistici ex art.67 del TUIR, viene introdotta la figura del «volontario sportivo», prevedendo che ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
- Viene previsto che le prestazioni sportive dei volontari non possano essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salva l'erogazione di rimborsi spese nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.29 del DLgs. 36/2021 e dalla normativa in materia i rimborsi spese analitici in relazione a spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni sportive effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- I rimborsi in esame non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le nuove norme sul lavoro sportivo e le diverse tipologie di inquadramento dei lavoratori

3. I volontari (segue)

- Viene previsto, in analogia alla riforma del Terzo Settore, che gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di volontari debbano assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si evidenzia al riguardo che le prestazioni di volontariato sono comprensive sia dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, sia della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Viene previsto che le prestazioni sportive di volontariato siano incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente sportivo di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività amatoriale.

Il costo delle diverse forme
di inquadramento di
lavoratori e collaboratori
sportivi, in ambito
dilettantistico

*4. Il costo fiscale e
previdenziale del
lavoratore sportivo
subordinato*

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 1, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo subordinato deve essere iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi presso l'INPS.
- L'aliquota contributiva è del 33% (di cui il 23,81% a carico dell'ente sportivo dilettantistico e il 9,19% a carico del lavoratore), più la contribuzione c.d. minore, oggi pari al 5,17%. Non sono previste esenzioni o riduzioni contributive.
- È obbligatoria l'iscrizione del lavoratore all'INAIL.
- Ai fini fiscali viene previsto dal nuovo comma 6 dell'art.36 del DLgs. 36/2021 che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscano base imponibile fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, superato il quale la sola parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

Il costo delle diverse forme di
inquadramento di lavoratori e
collaboratori sportivi, in ambito
dilettantistico

*4. Il costo fiscale e previdenziale
del lavoratore sportivo
autonomo titolare di partita IVA*

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo autonomo, titolare di partita IVA, deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva, ridotta fino al 31.12.2027 nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e con esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, viene fissata al 25% per i soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (oltre alla contribuzione c.d. minore pari all'1,23%) ed al 24% per i soggetti già assicurati presso altre forme obbligatorie, senza aliquote aggiuntive.
- Ai fini fiscali, si applica la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

Il costo delle diverse forme
di inquadramento di
lavoratori e collaboratori
sportivi, in ambito
dilettantistico

*4. Il costo fiscale e
previdenziale del
lavoratore sportivo
inquadrate come co.co.co.*

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 2, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo inquadrato come co.co.co. deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i co.co.co. non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre ai contributi c.d. minori, pari al 2,03%) ed al 24% per i co.co.co. assicurati presso altre forme obbligatorie. Essa è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La modalità di ripartizione dell'onere tra committente e co.co.co. avviene nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del co.co.co.
- Ai fini fiscali, vale anche in questo caso la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

Il costo delle diverse forme
di inquadramento di
lavoratori e collaboratori
sportivi, in ambito
dilettantistico

*4. Il costo fiscale e
previdenziale del co.co.co.
amministrativo-gestionale*

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.37, comma 3, del DLgs. 36/2021, il collaboratore amministrativo-gestionale, inquadrato come co.co.co. da una ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS, deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i co.co.co. amministrativo-gestionali non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre ai contributi c.d. minori, pari al 2,03%) ed al 24% per i co.co.co. amministrativo-gestionali assicurati presso altre forme obbligatorie. Essa è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La modalità di ripartizione dell'onere tra committente e co.co.co. avviene nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del co.co.co. E' obbligatoria l'iscrizione del co.co.co. all'INAIL.
- Ai fini fiscali, vale anche in questo caso la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

Un adempimento da
ricordare in relazione al
pagamento dei
lavoratori e
collaboratori sportivi

*1. L'autocertificazione
rilasciata dal lavoratore*

- Ai sensi dell'art.36, c.6 bis, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo, all'atto del pagamento del compenso, rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.
- Tale autocertificazione si rende necessaria poiché i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Dunque il committente deve essere messo a conoscenza della posizione del percipiente rispetto alla totalità dei compensi percepiti nell'anno solare, anche da soggetti diversi, che andranno sommati al fine di determinare correttamente il conseguente prelievo fiscale e contributivo in capo al lavoratore.

Le diverse casistiche di inquadramento di lavoratori e collaboratori presso gli enti sportivi dilettantistici

1. Il riepilogo delle diverse forme di inquadramento

- Alla luce della nuova normativa, potremo pertanto avere le seguenti diverse casistiche di inquadramento dei lavoratori/collaboratori degli enti sportivi dilettantistici:

1. Lavoratore sportivo subordinato.
2. Lavoratore sportivo autonomo con partita IVA.
3. Lavoratore sportivo inquadrato come co.co.co. sportivo dilettantistico.
4. Lavoratore sportivo che effettua prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
5. Collaboratore amministrativo gestionale, inquadrato come co.co.co. di diritto comune, ma con le specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali previste per il lavoro sportivo.
6. Lavoratore subordinato o autonomo (anche occasionale), non sportivo, con inquadramento contrattuale di diritto comune.
7. Membro degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di controllo).
8. Volontario.

Bilanci e rendiconti delle ASD: come fare per non sbagliare

1. La documentazione «minima», ma obbligatoria, da predisporre

- L'art.7 del DLgs. 36/2021 prevede l'obbligo statutario per le ASD di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché delle modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari.
- Ciò significa che il Consiglio Direttivo deve redigere il c.d. progetto di rendiconto / bilancio, per poi sottoporlo all'Assemblea, che lo dovrà approvare (o meno) nei termini fissati dallo statuto.
- Se l'ASD è iscritta non solo al RAS, ma anche al RUNTS, deve adottare uno dei due schemi di bilancio previsti dal D.M. 5 marzo 2020 (rendiconto per cassa o bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).
- Se l'ASD è iscritta soltanto al RAS, la forma del rendiconto / bilancio è libera, ma deve naturalmente rispettare i dettami di una corretta rendicontazione, almeno in termini economico-finanziari. Deve inoltre, in caso di svolgimento anche di attività commerciale da parte della ASD, evidenziare separatamente le voci relative all'attività commerciale (fiscalmente rilevante) da quelle relative all'attività istituzionale.

Bilanci e rendiconti delle ASD: come fare per non sbagliare

1. La documentazione «minima», ma obbligatoria, da predisporre

- Va poi ricordato che, qualora nel corso dell'esercizio sia stata organizzata un'attività di raccolta pubblica di fondi, va redatto al riguardo uno specifico rendiconto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa, per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

- Allo stato attuale della normativa, non è previsto il deposito del rendiconto / bilancio presso il RAS, mentre, qualora l'ASD sia anche iscritta al RUNTS quale ente del Terzo settore, il rendiconto / bilancio va depositato presso il RUNTS.

La corretta tenuta dei libri sociali delle ASD quale presupposto della corretta gestione associativa

1. Il set obbligatorio dei libri sociali

- Per le ASD, vi è l'obbligo di tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro degli associati.
 - Libro verbali delle Assemblee degli associati.
 - Libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
 - Libro verbali dell'Organo di controllo, se previsto statutariamente.
 - Altri eventuali libri sociali di organi statutariamente previsti (ad esempio, Collegio dei Probiviri, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico – Scientifico, ...).

- Non sussiste obbligo di vidimazione dei predetti registri.

- Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste statutariamente.